

STATUTO ASSOCIAZIONE “5 STELLE PER LA LEGALITÀ”

1. ATTO COSTITUTIVO

- 1.1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione, priva di scopo di lucro, denominata “Associazione 5 Stelle per la Legalità”;
- 1.2. L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile, dallo Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento attuativo dello Statuto, che ne fanno parte integrante;
- 1.3. L'Associazione assume in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Associazione 5 Stelle per la Legalità”.

2. CODICE ETICO E REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

- 2.1. Il Codice Etico indica i doveri di comportamento all'interno tra gli Associati e all'esterno nei confronti dei terzi, delle Autorità pubbliche, dei mass media e dell'opinione pubblica, e prevede che la loro violazione sia fonte di responsabilità disciplinare;
- 2.2. Il Codice Etico, approvato all'unanimità dall'Assemblea, è parte integrante dello Statuto;
- 2.3. Il Regolamento attuativo dello Statuto, unitamente al Codice Etico, è finalizzato a realizzare un sistema di azione sociale efficiente teso a garantire procedure trasparenti e comportamenti volti a prevenire abusi e/o attività contrarie alle finalità associative, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della nostra presenza sul territorio, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti di chi detiene il potere e svolge funzioni istituzionali, violando i propri doveri e le leggi dello Stato;
- 2.4. Il Regolamento approvato all'unanimità dall'Assemblea, è parte integrante dello Statuto e la sua violazione può essere fonte di provvedimenti disciplinari e nei casi più gravi anche di denuncia penale, secondo quanto previsto all'art. 15 – [Provvedimenti disciplinari] del medesimo Regolamento attuativo dello Statuto.

3. SEDE E AMBITO TERRITORIALE

- 3.1. L'Associazione ha sede legale in Milano al Corso di Porta n.54 (20122);
- 3.2. I recapiti dell'Associazione sono: e-mail: ass5stellelegalita@gmail.com- tel.: 340.5994927 – 347.1410239;
- 3.3. L'Associazione opera senza limiti territoriali e può istituire sezioni distaccate in ogni provincia e regione.

4. DURATA

- 4.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

5. OGGETTO

- 5.1. L'Associazione è trasversale rispetto ai poli ideologici e ispirandosi ai principi e valori del Movimento 5 Stelle, si propone, senza scopi di lucro, di tutelare e proteggere legalmente interessi diffusi o collettivi giuridicamente rilevanti ed omogenei dei cittadini, a livello nazionale, nonché il rispetto della legalità e della Costituzione, **contrastando la corruzione politica ed economica e la criminalità giudiziaria deic.d. “colletti bianchi”, come definita dal Procuratore Aggiunto di Roma Nello Rossi, capo del pool sui reati economici;**
- 5.2. L'Associazione si propone, altresì, di offrire le proprie competenze tecniche e professionali, elaborando proposte di legge, petizioni popolari, referendum abrogativi e/o propositivi, finalizzati a tutelare e promuovere i diritti dei soggetti più deboli e il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
- 5.3. Attraverso i propri legali, l'Associazione intende, inoltre, tutelare i diritti e gli interessi individuali dei singoli, **solo qualora incidenti nella sfera degli interessi collettivi, nonché gli interessi collettivi dei cittadini, tra cui ove possibile anche soggetti singoli e/o gruppi vittime di particolari abusi e forme di violenza e/o discriminazioni, in stato di bisogno (malasanità, usura bancaria, mafia, violenza su donne e minori, malagiustizia, etc.), riservandosi volta per volta di valutare il caso e le possibilità concrete di offrire il proprio patrocinio;**
- 5.4. In particolare, l'Associazione intende proteggere:
 - (i) Utenti di servizi pubblici e consumatori che vantano interessi concreti ed attuali in ordine a:
 - la violazione di obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero;
 - la violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari e per le pubbliche amministrazioni rispettivamente dalle autorità deputate alla regolazione ed al controllo del settore o dalle disposizioni in materia di performance contenute nel d.lgs. n. 150/09;
 - la tardiva o la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori non normativi e da emanarsi entro un termine prestabilito dal legge o regolamento;
 - (ii) Tutti coloro che intendano perseguire le finalità di protezione dell'ambiente cui alla L. n. 349 del 1986;

- (iii) Consumatori che vantino diritti di natura individuale e seriale anche attraverso appositi veicoli associativi che possano promuovere *classaction* prevista dal d.lgs.206 del 2005;
- 5.5. L'Associazione si propone inoltre di rappresentare i cittadini che siano impegnati in attività di utilità o promozione sociale per le quali esemplificativamente si rinvia all'art. 10 c.1 lett.a) d.lgs.460/1997;
- 5.6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. MODALITÀ E PRINCIPI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI

- 6.1. L'Associazione si pone come un collettore di associazioni a livello nazionale ed europeo su basi confederative, che pur mantenendo le proprie individualità e autonomie giuridico-operative si impegnano, senza fini di lucro, a perseguire scopi comuni;
- 6.2. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale e ispira la sua azione a principi di carattere solidaristico ed umanitario, aventi lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le attività delle organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, a sostegno dei soggetti svantaggiati, vittime di abusi, costruendo realtà operative e progettuali comuni diffuse sul territorio nazionale, nonché a livello europeo, onde diffondere con maggiore incisività i valori etici e professionali rappresentati da ciascuna associazione, nonché la rete dei servizi offerti;
- 6.3. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di promuovere e condurre iniziative di vario genere ed azioni giudiziarie, avvalendosi del supporto legale offerto gratuitamente dai professionisti aderenti, ove ne sussistano i presupposti e previa valutazione dei connessi rischi da parte dell'Assemblea;
- 6.4. Tutti i soggetti beneficiari delle attività e prestazioni dei legali dell'Associazione devono risultare regolarmente associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annua, nonché sottoscrivere formale impegno alla copertura delle spese legali vive da anticiparsi e/o da corrispondere alle controparti, in caso di eventuale soccombenza poste a carico dell'Associazione, nell'ipotesi di intervento in giudizio della stessa;
- 6.5. Tutte le precedenti iniziative potranno essere proposte a cittadini non associati affinché essi possano liberamente aderirvi, con le modalità previste dall'Assemblea;
- 6.6. Potranno essere aperte sottoscrizioni su base volontaria per la raccolta di fondi destinati a finanziare singole iniziative, fermo restando che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli Associati, anche in forme indirette;
- 6.7. Gli avanzi di gestione potranno essere investiti a favore di specifiche iniziative con il voto della maggioranza qualificata dell'assemblea;
- 6.8. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia partecipativa e diretta, di uguaglianza, e del rispetto dei diritti di tutti gli Associati e dei cittadini.
- 6.9. Le cariche di qualunque genere sono elettive;
- 6.10. In particolare, l'Associazione protegge gli interessi dei più deboli e degli emarginati.

7. FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 7.1. L'Associazione intende agire, anche direttamente, in prima persona, costituendosi parte civile nei processi civili, penali e amministrativi di particolare rilevanza sociale e interesse pubblico, facendosi promotrice in ogni competente sede giurisdizionale, anche sovranazionale, degli interessi diffusi dei cittadini, per la concreta attuazione dei principi di legalità ed uguaglianza, ivi comprendendola tutela dell'ambiente, del territorio e della salute per tutti (con l'obiettivo di realizzare il più alto standard raggiungibile, secondo il Commento Generale 14 delle Nazioni Unite e gli indirizzi dell'O.M.S.), nonché la protezione di ogni altro fondamentale diritto dei soggetti più svantaggiati (accesso alla giustizia, casa, occupazione, solidarietà politica, economica, sociale, asilopolitico, pace, libertà di pensiero, cura, culto, associazione, partecipazione, sussidiarietà, etc.), contro qualsiasi forma di discriminazione e di abuso da parte del potere e della Pubblica Amministrazione (ivi compresi, la magistratura, l'Avvocatura, Istituti bancari, Enti pubblici e/o privati in posizione dominante, il cui elevato livello di impunità è un allarmante sintomo del degrado raggiunto dalla nostra civiltà giuridica e dalla cultura dominante, in larga parte assuefatta e/o asservita agli interessi dei poteri forti e delle mafie);
- 7.2. L'Associazione intende in particolare:
- (i) promuovere e gestire su tutto il territorio nazionale sportelli per l'assistenza legale dei cittadini e delle Associazioni, volti anche all'orientamento, alla vigilanza e all'esercizio del controllo di legalità sulle attività delle pubbliche amministrazioni e dei mass media, nello spirito di un'informazione libera, pluralistica e veritiera;
 - (ii) promuovere strumenti e iniziative atte a favorire la crescita di una cultura della solidarietà, dell'etica professionale, della pace e della giustizia, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli cittadini;
 - (iii) costituire e gestire, a livello nazionale, sedi locali, realizzando spazi comuni aperti alle Associazioni no profit, alle imprese sociali e alla cittadinanza, ove ospitare le sedi delle stesse, mettendo in condivisione centri stampa, sale conferenze, spazi espositivi per l'organizzazione di congressi, forum, mostre, iniziative umanitarie, etc., sopperendo alle ataviche carenze di sostegno da parte delle istituzioni;

- (iv) fornire consulenze *ad hoc* e realizzare specifiche iniziative in campo giuridico, legislativo, fiscale e in quelli propri delle Associazioni partner;
- (v) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione degli operatori e dei volontari;
- (vi) attuare studi e ricerche, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e Università italiane e straniere;
- (vii) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, banche dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali e, più in generale, sulle tematiche di maggiore rilevanza per le organizzazioni stesse;
- (viii) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, gli operatori del diritto, le istituzioni locali, nazionali, europee e gli organi di informazione, onde stimolare la crescita della cultura dei diritti e dei livelli di organizzazione dei cittadini e delle associazioni, allargando l'influenza del sommerso mondo del volontariato;
- (ix) fornire servizi in genere agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed ad altri soggetti pubblici e privati, tramite apposite convenzioni e organizzazione di eventi di largo interesse;
- (x) organizzare forum, seminari, incontri, convegni, mostre, dibattiti, petizioni, referendum popolari e ogni altra iniziativa di interesse sociale;
- (xi) organizzare delegazioni territoriali secondo le modalità previste dal regolamento;
- (xii) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;

- 7.3.** Le attività di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o per un corrispettivo congruo, idoneo a coprire, quantomeno, i costi vivi da sostenersi, anche tramite apposite convenzioni;
- 7.4.** Al fine di poter perseguire pienamente le proprie finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, in base alle deliberazioni assembleari;
- 7.5.** L'Associazione, potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, etc.;

8. AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

- 8.1.** Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini maggiorenni, italiani e non, nonché le Associazioni senza fini di lucro interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito e gli ideali;
- 8.2.** Gli Associati e i nuovi Candidati sono tenuti a conoscere ed osservare il Codice Etico e il Regolamento attuativo dello Statuto, dichiarando la propria eventuale adesione presente o passata e/o appartenenza a partiti politici, sindacati e associazioni segrete, consorterie e/o gruppi di pressione, in conformità con l'art. 1.2. lett. b) del Codice Etico;
- 8.3.** Gli Associati e i nuovi Candidati sono tenuti, altresì, a dichiarare gli eventuali rapporti di collaborazione diretta o indiretta (coniuge, convivente, parenti e affini entro il secondo grado), con apparati partitocratici, statuali, economico-finanziari e/o soggetti in posizione dominante, in qualunque modo retribuiti, in conformità con l'art. 1.2. lett. c) del Codice Etico;
- 8.4.** I requisiti per entrare a far parte dell'Associazione sono indicati agli artt. 6 e 7 del Codice Etico cui si rimanda;
- 8.5.** La domanda di adesione va inoltrata tramite e-mail al Segretario o al Presidente e deve essere corredata della documentazione indicata all'art. 3 – [Modalità di adesione] del Regolamento attuativo dello Statuto cui si rimanda;
- 8.6.** Ogni domanda viene trasmessa agli Associati, al cui gradimento è subordinata l'ammissione del candidato associato;
- 8.7.** Gli Associati esprimeranno il proprio mancato gradimento entro il termine di giorni 7 (sette) dalla data di ricevimento della candidatura;
- 8.8.** Vale il principio silenzio-assenso. In caso di eccezioni di gradimento o richieste di chiarimenti, l'ammissione è data al voto dell'assemblea;
- 8.9.** A mezzo dell'inoltro della domanda di adesione il candidato associato accetta lo Statuto associativo e manifesta la propria adesione alle finalità dell'Associazione;
- 8.10.** Il Segretario annota i nuovi Associati nel libro soci;
- 8.11.** Non potrà avere luogo l'ammissione di candidati associati che;
- (i) non abbiano compiuto la maggiore età;
 - (ii) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, o abbiano in corso procedimenti penali a proprio carico, per reati **associativi e di criminalità economica, mafiosa e terrorismo**.

- 8.12.** L'ammontare della quota associativa annuale, ove prevista, è deliberata dall'Assemblea;
- 8.13.** L'Assemblea delibera le conseguenze dell'omesso versamento della quota Associativa.

9. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 9.1.** Fermo restando il disposto di cui all'art. 6.5, gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea;
- 9.2.** Gli Associati hanno altresì il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione chiedendo la documentazione relativa al Segretario o agli altri Associati con le forme elettroniche e speditive previste dal presente Statuto;
- 9.3.** Non è ammesso il voto per delega;
- 9.4.** I voti di tutti gli Associati hanno lo stesso valore;
- 9.5.** Tutti gli Associati sono tenuti:
- (i) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - (ii) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - (iii) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
 - (iv) **a versare la quota associativa annuale minima di € 30,00, salvo stato di assoluta comprovata povertà;**
- 9.6.** L'Associazione, nella persona del Presidente, garantisce a tutti gli associati la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- 9.7.** Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.

10. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

- 10.1.** Fatti salvi i diritti-doveri dei Soci previsti nel Codice Etico e nel Regolamento attuativo dello Statuto [art. 4 - Doveri dei Soci e perdita della qualità di Associato], gli Associati e/o le Associazioni aderenti, la qualifica di Associato si perde per: a) decesso; b) recesso; c) esclusione;
- 10.2.** Ogni Associato potrà recedere in ogni momento con comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- 10.3.** L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, all'uopo convocata, alternativamente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario, anche su istanza di uno o più Associati, ed è deliberata:
- (i) per indegnità;
 - (ii) per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione;
 - (iii) per la mancata osservanza delle norme dello Statuto ovvero delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (iv) per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e materiale all'Associazione;
- La richiesta di convocazione dell'Assemblea avente ad oggetto l'esclusione di un Associato contiene, a pena di improcedibilità, gli addebiti da contestare all'Associato e le motivazioni dell'esclusione;
- 10.4.** La richiesta di convocazione dell'Assemblea è inoltrata all'interessato a cura del Presidente;
- 10.5.** Prima di procedere alla votazione avente ad oggetto l'esclusione, l'Associato ha facoltà di replicare agli addebiti mossi in Assemblea e può consegnare all'Associazione le proprie osservazioni almeno 24 ore prima della data in cui si tiene l'Assemblea;
- 10.6.** Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato dal Presidente per iscritto mediante il mezzo ritenuto più idoneo allo scopo, salvo non sia presente all'Assemblea che ha deliberato l'esclusione.
- 10.7.** La delibera assembleare non è soggetta a gravame.

11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 11.1.** Sono Organi dell'Associazione:
- (i) l'Assemblea degli Associati;
 - (ii) il Presidente dell'Associazione;
 - (iii) il Segretario;
 - (iv) **il Consiglio Direttivo Nazionale;**
 - (v) **il Collegio dei Legali ed il suo Referente;**
il Collegio dei Tecnici ed il suo Referente;
il Collegio dei Sindacalisti ed il suo Referente;
il Collegio dei Revisori;
l'Ufficio Stampa.
- 11.2.** Eccezion fatta per l'assemblea, gli organi dell'Associazione sono elettivi;
- 11.3.** Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- 11.4.** E' vietata, comunque, la corresponsione di emolumenti individuali.

12. ASSEMBLEA

- 12.1.** L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione;
- 12.2.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario per le questioni di carattere amministrativo e per la stesura del relativo verbale;
- 12.3.** Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi a cura del Segretario dell'Associazione agli Associati con comunicazione elettronica circolare (mailing list associativa, tenuta dal Segretario) almeno 7 giorni (ridotti a 2 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. Questa, ove prevista, deve essere fissata almeno 12 ore più tardi della prima;
- 12.4.** In mancanza di convocazione formale o di rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti gli Associati;
- 12.5.** Gli Associati che non hanno partecipato all'assemblea ordinaria possono comunque ratificare le delibere nella prima occasione utile successiva, approvandole o rinunciando espressamente ad opporsi alla loro esecuzione.

13. FORME DELL'ASSEMBLEA

- 13.1.** L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e contestuale elezione del Presidente;
- 13.2.** Si riunisce inoltre ogniqualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;
- 13.3.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti;
- 13.4.** L'Assemblea ordinaria, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei presenti, indirizza l'Amministrazione dell'Associazione.
In particolare:
- (i) delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
 - (ii) elegge il Presidente;
 - (iii) elegge il Segretario;
 - (iv) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - (v) elegge i componenti del Collegio dei revisori;
 - (vi) delibera eventuali regolamenti interni;
 - (vii) delibera la devoluzione annuale dei fondi raccolti ed eccedenti le strette necessità di cassa;
 - (viii) delibera su tutte le questioni che i singoli Associati decideranno di sottoporre. In particolare delibera sulle azioni legali;
- 13.5.** L'Assemblea straordinaria, per la quale è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati, delibera:
- (i) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, a maggioranza dei presenti;
 - (ii) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, all'unanimità;
 - (iii) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto;
- 13.6.** Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su libro dell'Assemblea a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere inoltre pubblicate mediante gli strumenti indicati dallo Statuto.

14. IL PRESIDENTE

- 14.1.** Il Presidente:
- (i) è eletto, tra gli Associati, dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti;
 - (ii) rappresenta legalmente l'Associazione, sta in giudizio in nome e per conto della stessa;
 - (iii) ha il potere della firma sociale;
 - (iv) è responsabile dell'attuazione delle direttive fissate dall'Assemblea degli Associati;
 - (v) ha il potere di riscuotere qualsiasi somma per conto dell'Associazione, con facoltà di delegare il Vice Presidente, il Segretario o qualunque altro Associato;
 - (vi) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ogni volta che ciò si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno;
 - (vii) il Presidente dura in carica per 24 (ventiquattro) mesi ed il mandato è rinnovabile una sola volta; il medesimo Associato può nuovamente ricoprire la carica di Presidente dopo una pausa di due mandati consecutivi. È garante dello Statuto;
 - (viii) è garante dell'osservanza delle prescrizioni statutarie, **del Codice Etico e del Regolamento attuativo**;
 - (ix) in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente da lui nominato;
 - (x) può delegare gli Associati al compimento di specifici atti, previa autorizzazione dell'Assemblea;
 - (xi) **supervisionale attività degli organi dell'Associazione e può prendere parte alle riunioni ed attività promosse dagli stessi, con diritto di ratificarne l'operato**;
 - (xii) supervisionale esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea da parte del Segretario e, in caso di urgenze che non consentano la tempestiva informativa e deliberazione dell'Assemblea, adotta i

- provvedimenti necessari chiedendo ratifica all'Assemblea dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
- (xiii) sulla base delle istanze degli Associati predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, proponendoli all'Assemblea per la relativa approvazione.
 - (xiv) in qualità di garante dello Statuto, deve assicurare la conoscibilità delle iniziative associative, curando l'effettiva partecipazione degli Associati anche indicando gli strumenti di partecipazione secondo un principio di accessibilità e immediatezza di utilizzo.

15. IL VICE PRESIDENTE

- 15.1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra gli Associati.
- 15.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza o impedimento del Presidente stesso, con funzioni vicarie, ivi ricompresi i poteri di firma sociale.
- 15.3. Il Vice Presidente decade dalla propria carica al termine del mandato del Presidente.

16. IL SEGRETARIO

- 16.1. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, **dietro ratifica del Presidente;**
- 16.2. Il Segretario **svolge mansioni di carattere amministrativo e** cura la corretta compilazione dei libri sociali e dei verbali degli Organi dell'Associazione. Nel caso di raccolta di fondi svolge la funzione di Tesoriere ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità e della gestione del denaro e di ogni altro bene e valore ad esso affidato.
- 16.3. Il Segretario deve:
 - (i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione e segnatamente l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (ii) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
 - (iii) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.
 - (iv) dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle delibere e sotto la vigilanza del Presidente.
 - (v) può avvalersi di collaboratori fra gli Associati, comunicando all'Assemblea la loro nomina.
 - (vi) firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
 - (vii) è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
 - (viii) nel caso assenza ingiustificata e protratta del Segretario ovvero di suo inadempimento agli obblighi statutari, si verifica l'immediata decadenza dalla carica. Il segretario decaduto non è immediatamente rieleggibile.
- 16.4. il Segretario dura in carica per **24 mesi (ventiquattro)** mesi ed il mandato è rinnovabile una sola volta; il medesimo Associato può nuovamente ricoprire la carica di Segretario dopo una pausa di due mandati consecutivi;
- 16.5. **Il Segretario decade dalla carica se revocato dal Presidente e, comunque, al termine del mandato del Presidente.**

17. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (C.D.N.)

- 17.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione;
- 17.2. **E' composto dal Presidente dell'Associazione e dagli Associati nominati dall'Assemblea dei Soci;**
- 17.3. Al C.D.A. partecipano di diritto il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
- 17.4. **I componenti del C.D.N. durano in carica 24 mesi;**
- 17.5. **Il C.D.N., a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare ulteriori membri tra gli Associati;**
- 17.6. Il C.D.N. ha funzioni di coordinamento delle attività dell'Associazione e delle eventuali affiliazioni;
- 17.7. Le funzioni di coordinamento sono esercitate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Presidente, che relaziona all'Assemblea degli Associati;
- 17.8. **Il C.D.N. determina gli importi delle eventuali quote associative, potendo stabilire anche ipotesi di riduzione o esenzione per associati che versino in stato di difficoltà;**
- 17.9. **Il C.D.N. decide con delibera sulle domande degli associati di ammissione al Collegio dei Legali, del Collegio dei Tecnici e del Collegio dei Sindacalisti;**
- 17.10. Il funzionamento del C.D.N. deve in ogni caso informarsi a principi di democraticità, trasparenza e semplicità;
- 17.11. **Il C.D.N. può validamente riunirsi anche in videoconferenza e delibera sempre a maggioranza degli intervenuti;**
- 17.12. **Il C.D.N. è convocato ad iniziativa del Presidente dell'Associazione o del Vice Presidente o del Segretario ed è validamente costituito quando siano presenti almeno tre componenti;**
- 17.13. **La convocazione del C.D.N. avviene mediante avviso da inviarsi per posta elettronica a tutti i componenti almeno due giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione;**

- 17.14. Il C.D.N. è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in caso di assenza sia del Presidente che del Vice-Presidente il Consiglio Direttivo Nazionale nomina tra gli intervenuti un presidente della seduta;

18. IL COLLEGIO DEI LEGALI

- 18.1. Il Collegio dei Legali è l'organo di consultazione e di esecuzione di attività associative di carattere giuridico a rilevanza esterna ed è composto esclusivamente da associati iscritti ai rispettivi Ordini di appartenenza e regolarmente patrocinanti e ne possono far parte giuristi *ejurisperiti* designati dal Presidente;
- 18.2. In ogni caso ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 18.3. L'ammissione al Collegio dei Legali è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda dell'Associato, dietro ratificazione del Presidente, intendendosi approvata per silenzio-assenso nel termine di gg. 30;
- 18.4. Il Collegio dei Legali, quanto alle competenze ed alle materie trattate, è pienamente libero di operare, sempre nel rispetto del Codice Etico e del Regolamento attuativo dello Statuto, nelle forme ritenute più consone ed opportune, al fine di perseguire più efficacemente gli scopi statutari e gli interessi dei soggetti rappresentati.
- 18.5. A tal fine, il Collegio dei Legali può nominare uno o più referenti legali per coordinare le varie attività di carattere giuridico;
- 18.6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Collegio dei Legali potrà formare centri di studio e/o approfondimento per singole materie giuridiche da trattare, suddividere il lavoro in base alle competenze individuali e coordinare tutte le attività di carattere legale poste in essere dall'associazione.
- 18.7. Il Collegio dei Legali è l'organismo preposto dell'Associazione che, previo parere del Presidente, può valutare e decidere, in tutta autonomia, quali azioni giudiziarie o stragiudiziali intraprendere, nell'interesse esclusivo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali;
- 18.8. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle richieste e le determinazioni adottate dal Collegio dei Legali, tuttavia, il Presidente, quale unico legale rappresentante e responsabile civile e penale dell'Associazione, può sempre rifiutare di ratificarle e sottoscriverle;
- 18.9. E' data facoltà ad ogni Associato di proporre al Collegio dei Legali questioni di carattere giuridico e/o azioni giudiziarie, il quale valuterà, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di procedere o di non dar seguito alla richiesta, dandone ove possibile informativa ai soggetti interessati, senza però alcun obbligo in tal senso;
- 18.10. Al fine di agevolare l'attività di studio e di ricerca in ambito giuridico, il Collegio dei Legali può istituire un Collegio di Giuristi con il compito di adiuvarli i Legali nell'attività di studio e/o ricerca per i singoli casi;
- 18.11. Il Collegio dei Giuristi, di cui possono far parte *jurisperiti* operatori del diritto, non necessariamente composto da Associati iscritti in Albi professionali, con specifiche competenze in materie Socio-Giuridiche-Economiche, risponderà direttamente al Collegio dei Legali;
- 18.12. Il Collegio dei Legali è presieduto da un Referente, scelto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica due anni e la carica è rinnovabile.

19. IL COLLEGIO DEI TECNICI

- 19.1. Il Collegio dei Tecnici è l'organo tecnico di consultazione delle attività associative che richiedono specifiche competenze tecniche;
- 19.2. Il Collegio dei Tecnici, dovendo provvedere a tutte le competenze non specificamente trattate dal Collegio dei Legali, può organizzarsi in singole unità operative suddivise per materie specifiche. A tal fine, il Collegio dei Tecnici nomina dei referenti responsabili per i singoli gruppi di lavoro;
- 19.3. Al Collegio dei Tecnici possono partecipare solamente tutti quegli associati in possesso di titoli di studio specifici e/o che dimostrino comprovata e maturata esperienza in almeno un settore tecnico;
- 19.4. L'ammissione al Collegio dei Tecnici è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda dell'Associato;
- 19.5. Il Collegio dei Tecnici può presentare al Consiglio Direttivo Nazionale progetti, approfondimenti, studi specifici e meeting volti all'analisi e alla conoscenza di quanto trattato.
- 19.6. Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste e determinazioni del Collegio dei Tecnici, tuttavia il Presidente, quale unico legale rappresentante e responsabile civile e penale dell'Associazione, può sempre rifiutare di ratificarle e sottoscriverle;
- 19.7. Il Collegio dei Tecnici è presieduto da un Referente scelto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica due anni e la carica è rinnovabile.

20. Il Collegio dei Sindacalisti

- 20.1. Il Collegio dei Sindacalisti è l'organo dedito a svolgere attività sindacale e promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori e la concreta attuazione ed osservanza dei principi fondamentali posti a base della Costituzione;
- 20.2. Al Collegio dei Sindacalisti possono partecipare tutti quegli associati che dimostrino comprovata esperienza nell'ambito del diritto del lavoro e/o delle relazioni sindacali;
- 20.3. L'ammissione al Collegio dei Sindacalisti è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su domanda dell'Associato;

- 20.4. Il Collegio dei Sindacalisti può organizzarsi in singole unità operative suddivise per settori aziendali e, a tal fine, nomina dei referenti responsabili per i singoli gruppi di lavoro;
- 20.5. Il Collegio dei Sindacalisti può presentare al Consiglio Direttivo Nazionale progetti, approfondimenti, studi specifici e meeting volti all'analisi e alla conoscenza di quanto trattato;
- 20.6. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle richieste e determinazioni del Collegio dei Sindacalisti, tuttavia, il Presidente, quale unico legale rappresentante e responsabile civile e penale dell'Associazione, può sempre rifiutare di ratificarle e sottoscriverle;
- 20.7. Il Collegio dei Sindacalisti è presieduto da un Referente, scelto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica due anni e la carica è rinnovabile.

21. Ufficio Stampa

- 21.1. L'Ufficio stampa è coordinato da un Capo Ufficio Stampa e da un Assistente, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, dietro ratifica del Presidente.
- 21.2. L'attività dell'Ufficio stampa sarà prevalentemente quella di diffondere le attività tutte dell'Associazione con qualsiasi mezzo di divulgazione, avendo cura di non recare in alcun modo pregiudizio all'immagine dell'Associazione e dei suoi Associati.

22. I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

- 22.1. I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:
 - (i) il libro dei soci;
 - (ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (iii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
 - (iv) il libro giornale della contabilità sociale;
- 22.2. Tali libri possono essere aggiornati annualmente nella forma ordinaria, ma devono essere correntemente aggiornati a cura del Segretario.
- 22.3. I libri devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

23. COLLEGIO DEI REVISORI

- 23.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, tra gli Associati. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
- 23.2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario.
- 23.3. Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori esporranno all'Assemblea degli Associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.
- 23.4. I membri del Collegio durano in carica **2 anni** e il mandato non è rinnovabile; il medesimo Associato può nuovamente ricoprire la carica di Membro del Collegio dopo una pausa di due mandati consecutivi.
- 23.5. Il Collegio di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli altri organi dell'Associazione, e fra Associazione e Associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

24. IL PATRIMONIO

- 24.1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
 - (i) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - (ii) dai contributi dei propri Associati;
 - (iii) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
 - (iv) da utili rivenienti da azioni legali vittoriose.
- 24.2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 24.3. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 24.4. Con le maggioranze previste l'Assemblea può individuare iniziative speciali da realizzare.

25. ESERCIZIO SOCIALE

- 25.1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Segretario il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.
- 25.3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.

26. AFFILIAZIONI

- 26.1. Nello svolgimento delle sue attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre Associazioni.
- 26.2. L'Associazione può altresì affiliare altre Associazioni similari o affini;
- 26.3. L'affiliazione è costituita previa autorizzazione deliberata dall'associazione affiliata e conseguente trasmissione all'Associazione della relativa delibera;
L'Associazione, posti in gradimento gli affiliati, delibera l'affiliazione;
- 26.4. Dal momento della ricezione delle rispettive autorizzazioni, l'Associazione annovera gli Associati dell'Associazione affiliata quali Associati in affiliazione (affiliati).
- 26.5. Ove l'Associazione da affiliare sia costituenda, l'Assemblea autorizza la trasmissione del presente Statuto, onde l'Associazione affiliata ne recepisca i contenuti.

27. DELEGATE E DELEGAZIONI

- 27.1. I Presidenti delle Associazioni affiliate, previa delibera dell'Assemblea, possono svolgere iniziative in nome e per conto dell'Associazione. In tali occasioni essi acquistano il titolo di Delegati territoriali dell'Associazione e rispondono personalmente degli obblighi assunti;
- 27.2. Nel perseguimento dell'oggetto, previa delibera delle rispettive assemblee, le Associazioni affiliate possono costituire apposite delegazioni di Associati che operino in modo coordinato sotto l'Autorità di un Delegato del Presidente dell'Associazione;

28. COORDINAMENTO

- 28.1. Il coordinamento delle Associazioni affiliate è affidato per delega al Presidente.

29. DELEGAZIONI TERRITORIALI(ART. 11 - REGOLAMENTO ATTUATIVO)

- 29.1. Il Presidente può, su mandato dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Revisori, istituire delegazioni territoriali in altre Province e Regioni, con autonomia locale, **che si ispirino agli stessi valori e finalità**, modellate sulla base di dettagliati programmi di attività e pianificazione di specifici budget di funzionamento;
- 29.2. Le Delegazioni territoriali sono unità operative a sé stanti con caratteristiche, finalità e Statuti del tutto consimili volti a tutelare legalmente interessi diffusi e collettivi giuridicamente rilevanti ed omogenei, nonché a rafforzare l'identità e l'azione dell'Associazione 5SxL;
- 29.3. Le attività ed il funzionamento di ogni singola delegazione vengono definiti da appositi comitati paritetici composti da associati da una parte e membri della delegazione territoriale dall'altra, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- 29.4. Per i compiti assegnati le delegazioni territoriali devono tendere alla totale autonomia gestionale, mirando a caratterizzare la loro azione in ottica di sinergie e obiettivi su scala nazionale;
- 29.5. Per ogni nuova Delegazione dovrà venire individuato un membro del Collegio dei Revisori con delega al controllo dei rapporti con le Delegazioni Territoriali e ai contatti istituzionali.

30. SCIoglimento

- 30.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.
- 30.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

31. OBBLIGHI DI CONFORMITÀ E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

- 31.1. Il Presidente assicura che gli Associati posseggano i requisiti di Statuto e cura la perfetta conformità delle attività dell'Associazione alla legge;
- 31.2. Il Presidente assicura, in particolare, che il Segretario rispetti le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 (Legge anticiclaggio), e segnatamente dell'art. 21 (Obblighi del Cliente).

32. Rinvio

- 32.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento attuativo dello Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.